

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### CONSOB: avviata la consultazione sullo SREP

In data 31 dicembre 2018, CONSOB ha posto in pubblica consultazione la Proposta di raccomandazione sugli indirizzi applicativi delle disposizioni concernenti l'informativa che le banche devono rendere al pubblico nei prospetti relativi all'offerta al pubblico e/o all'ammissione alla negoziazione di strumenti emessi da soggetti bancari e nelle rendicontazioni finanziarie periodiche ad esito del processo di valutazione sull'adeguatezza dei requisiti patrimoniali, noto come *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) ([documento integrale](#)).

La Raccomandazione andrà a sostituire la precedente Comunicazione n. 0090883 del 26 novembre 2015.

Il documento è diretto sia alle banche soggette al Regolamento Europeo sugli abusi di mercato n. 596/2014 (MAR), in quanto quotate e/o aventi strumenti finanziari scambiati su

sistemi multilaterali o organizzazioni di negoziazione, sia alle banche emittenti titoli diffusi fra il pubblico in misura rilevante ex art. 116, co. 1-bis, TUF.

Con riferimento all'informativa da rendere nei prospetti relativi all'offerta al pubblico e/o all'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati di strumenti finanziari, la Raccomandazione propone di includere nella stessa le informazioni contenute nella SREP *letter*, relative alle risultanze del processo prudenziale condotto dalla competente Autorità, considerate rilevanti nella formazione di un fondato giudizio sull'offerta da parte degli investitori.

Inoltre, una valutazione di significatività dovrà essere svolta anche su ulteriori risultanze SREP quali, per esempio, eventuali requisiti qualitativi vincolanti, al fine di stabilire se includerle o meno nel corpo dell'informativa.

Nel caso in cui il prospetto sia stato già approvato, la Raccomandazione propone di valutare l'opportunità di un supplemento informativo, qualora l'informazione risultante dallo SREP rappresenti un "fatto nuovo significativo" ex art. 94, co. 7, TUF, comportante l'obbligo di pubblicazione di un apposito supplemento al prospetto.

Infine, in merito all'informativa finanziaria periodica, la Raccomandazione richiama l'attenzione sulla rilevanza dei risultati del processo SREP ai fini della conformità alle regole contabili IAS/IFRS e, pertanto, anche l'informazione relativa ai requisiti patrimoniali vincolanti nella SREP *decision* presenta, secondo CONSOB, i presupposti della rilevanza ai fini dell'inclusione nell'informativa riportata nelle rendicontazioni finanziarie periodiche.

La consultazione avrà termine il **31 gennaio 2019**.

### Modifiche alle disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario

In data 28 dicembre 2018, Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione le Modifiche alle disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ([documento integrale](#)).

Si ricorda che l'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e

le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Le principali modifiche riguardano la ridefinizione dei termini essenziali della procedura, nonché il potenziamento dell'efficienza dell'ABF tramite l'introduzione di nuovi strumenti per una più rapida definizione del con-

tenzioso, come la possibilità del Presidente del Collegio di decidere con provvedimento monocratico o l'invito ad una soluzione conciliativa, nel caso in cui sulla questione sussistano consolidati orientamenti dell'ABF.

La consultazione rimarrà aperta fino al **26 febbraio 2019**.

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in  
abbonamento:
- rassegna normativa
  - approfondimenti
  - checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“L'aggiornamento riguarda la soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e tiene conto delle modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza”**

## Divieto di "interlocking": aggiornati i Criteri applicativi

In data 21 dicembre 2018 Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, d'intesa con l'AGCM, hanno pubblicato una comunicazione con cui aggiornano i Criteri per l'applicazione del divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario, meglio noto come divieto di "interlocking" ([documento integrale](#)).

Si ricorda che il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario è stato introdotto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il D.L. "Salva Italia" e si applica a tutti i soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del TUB, del TUF e del codice delle assicurazioni o di normative speciali che fanno rinvio a queste discipline, tra cui banche, compagnie di assicurazione e riassicurazione, SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari ex Titolo V del TUB, istituti di pagamento, IMEL.

Successivamente, per garantire un'uniforme applicazione del divieto, le Autorità di Vigilanza hanno pubblicato nel 2012 alcuni Criteri applicativi e la presente comunicazione di aggiornamento riguarda, in particolare, la soglia di rilevanza

dimensionale utilizzata per individuare le imprese interessate dal divieto di interlocking prevista dal paragrafo 3.1.2, lett. B) dei Criteri.

Secondo i Criteri del 2012, il divieto di interlocking operava nei casi di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. Nello specifico, era fatto esplicito riferimento al caso in cui anche solo un'impresa avesse presentato un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro.

Tale soglia e il relativo metodo di calcolo sono individuate mediante rinvio all'art. 16 della legge n. 287/90 (c.d.l. "antitrust") per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust, con riferimento al fatturato totale realizzato dall'impresa (o gruppo di imprese) di cui è prevista l'acquisizione.

Inoltre, è stabilito che gli aggiornamenti periodici della suddetta soglia prevista dalla legge 287/90 si estendono automati-

camente anche ai fini dell'applicazione del divieto di interlocking.

L'aggiornamento dei Criteri si è reso, pertanto, necessario alla luce delle modifiche intervenute al citato art. 16 della legge anti-trust ad opera della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), con la quale si fa riferimento non più al fatturato della sola impresa di cui è prevista l'acquisizione, bensì al "fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate", ed è stata ridotta a 30 milioni di euro la soglia di materialità delle imprese singolarmente considerate.

Unde evitare incertezze applicative, con la presente comunicazione le Autorità hanno confermato il collegamento con la legge anti-trust e modificato il paragrafo 3.1.2, lett. B), dei Criteri applicativi, stabilendo che "il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro."



## ATENA®

### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



**“La consultazione modifica le disposizioni relative all’informativa precontrattuale e periodica e alla terminologia standardizzata europea relativa ai servizi collegati al conto di pagamento”**

## PAD: in consultazione le disposizioni di trasparenza

In data 27 dicembre 2018, Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica alcune modifiche al provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni contenente le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” ([documento integrale](#)).

Le modifiche mirano all'adeguamento delle disposizioni sulla trasparenza alla direttiva 2014/92/UE, ossia la *Payment Account Directive* (PAD), recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, con cui è stato introdotto il capo II-ter nel titolo VI del TUB, denominato “Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento”.

La presente consultazione completa il recepimento della PAD modificando le disposizioni relative alla documentazione contenente l'informativa precontrattuale e periodica, nonché l'Allegato 4A “Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori” per allinearsi alla terminologia europea standardizzata.

In merito all'informativa precontrattuale e periodica, in recepimento della PAD, l'art. 126-

duodecies TUB prevede che i PSP devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali tramite il “Documento informativo sulle spese” (Fee Information Document—FID) e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento tramite il “Riepilogo delle spese” (Statement of fees—SOF), il cui formato di presentazione standardizzato è stabilito, rispettivamente, dai Regolamenti UE 2018/34 e 2018/33.

In particolare, secondo il documento in consultazione, tali documenti informativi europei devono essere consegnati o messi a disposizione del consumatore unitamente a quelli nazionali già esistenti, ossia il foglio informativo e il documento di sintesi per la fase antecedente alla stipula del contratto e l'estratto conto per le comunicazioni periodiche.

Onde evitare la sovrapposizione di informazioni contenute, agli intermediari è riconosciuto un termine di 18 mesi dalla data prevista per l'applicazione delle Disposizioni per espungere dai documenti nazionali le informazioni presenti nel FID e nel SOF e per far confluire nel documento di sintesi le informazioni contenute nel documento allegato allo

stesso. Terminata l'attività di adeguamento, gli intermediari devono comunicare alla clientela, attraverso un'apposita informativa inserita nel documento di sintesi e nell'estratto conto, che il quadro completo delle condizioni economiche del rapporto risulta dalla lettura congiunta del documento di sintesi, dell'estratto conto, del FID e del SOF.

In merito, invece, alla terminologia standardizzata europea relativa ai servizi collegati al conto di pagamento, l'art. 126-undecies TUB stabilisce, per consentire alla clientela un più agevole confronto delle condizioni economiche offerte dai diversi operatori, che i PSP sono tenuti ad utilizzare i termini di cui alla lista pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia nel FID, nel SOF, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori. A tal fine, il documento in consultazione mira ad adeguare la terminologia utilizzata nell'Allegato 4A “Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori” alle Disposizioni di trasparenza.

La consultazione rimarrà aperta fino al **25 febbraio 2019**.



## Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

## Legge di Bilancio 2019: disposizioni sul settore finanziario

In data 31 dicembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (c.d. "Legge di Bilancio 2019") ([documento integrale](#)).

La suddetta Legge contiene disposizioni di rilievo anche per il settore bancario e finanziario.

In merito all'albo dei consulenti finanziari, si segnala che l'art. 1, co. 237, Legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 129/2017, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). In particolare, la disposizione interessata è l'art. 10, co. 5, del decreto attuativo, la quale ora prevede che fino

dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il medesimo servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2019 all'art. 1, co. 493, istituisce un Fondo indennizzo risparmiatori

(FIR), il quale erogherà indennizzi ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del TUF, da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

In particolare, gli indennizzi sono diretti ai risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche coinvolte alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal **1° gennaio 2019**.



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



ESMA: richiamo agli intermediari ai doveri informativi verso la clientela sull'impatto della BREXIT

Aggiornate le Q&A ESMA sulla trasparenza

Scheda di approfondimento per gli abbonati:  
"La nuova governance nelle SIM e SGR alla luce della MIFID II"

ACF: prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per gli intermediari per trasmettere le proprie deduzioni



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su

